



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to SARTORI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ACCADIA
ANTONELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addi 28-07-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Baldessari Franca

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, sessione **Straordinaria** di **Seconda convocazione, in videoconferenza**, sotto la presidenza del SINDACO SARTORI CLAUDIO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. ACCADIA ANTONELLO, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

SARTORI CLAUDIO	Presente
SELLA NICOLA	Presente
SLAVIERO CESARE	Presente
LORENZINI MILENKA	Presente
LORENZI GABRIELLA	Assente
PESAVENTO CARLA	Presente
RIGHELE FABIO	Assente
MARANGONI ILENIA	Presente
GUGLIELMI CLAUDIO	Assente
STEFANI STEFANO	Presente
MARANGONI GIO MARIA	Assente

Presenti 7 - Assenti 4

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 02-07-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 02-07-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

La seduta si svolge in parte in videoconferenza secondo le indicazioni contenute nel decreto del Sindaco del 23.11.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021" e che ai sensi del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (21G00110) (GU n.155 del 30-6-2021) e nello specifico all'art. 2 "Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI" al comma 4 dispone: " *All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.*"

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);"

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/07/2020, il Comune di Valdastico avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 ha approvato per il 2020 le tariffe TARI applicate per l'anno 2019, riservandosi di conguagliare gli eventuali costi - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2020 è stato approvato il piano economico finanziario – PEF Rifiuti relativo all'anno 2020, predisposto secondo il nuovo MTR ai sensi della Deliberazione dell'Autorità ARERA n.443/2019/R/ Rif. e ss. mm. ii.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 3 del 06/07/2020, adottato ai sensi dell'art-52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. ed in particolare l'art. 28 che ha previsto la possibilità di concedere con fondi diversi dalla TARI agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per le diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle

limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

CONSIDERATO che a seguito del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'art.6 del D.L. 73/2021 (c.d. "decreto sostegni bis") ha stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in favore delle predette categorie economiche, la cui ripartizione verrà effettuata con Decreto del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che, con decreto 24.06.2021 è stata quantificata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente, per il Comune di Valdastico l'importo riconosciuto è di € 5.973,00;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere per l'anno 2021 le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n.158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- a) Una riduzione **fino al massimo del 50%** della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche delle categorie ex D.P.R. 158/99 come sotto meglio specificato:
 - Cat. 1 - musei biblioteche scuole associazioni di culto;
 - Cat. 2 - cinema teatri;
 - Cat.13 - negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria, escluse ferramenta vendita detersivi;
 - Cat. 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Cat. 24 – bar caffè pasticceria.

- b) Una riduzione **fino al massimo del 25%** della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche delle categorie ex D.P.R. 158/99 come sotto meglio specificato:
 - Cat. 6 – Esposizione autosaloni;
 - Cat. 7 – Alberghi con ristorante;
 - Cat.17 – Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie;
 - Cat. 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 - risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 nei successivi tre anni Cat. 19 – carrozzerie autofficina elettrauto;
 - Cat. 27 - Pescherie fiori e piante pizze al taglio.

RILEVATO CHE tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dell'anno 2020, rientra nella fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n.147/2013, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio con l'utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi del citato art.6 del D.L. n.73/2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data 28.07.2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Valdastico e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei

Rifiuti (MTR) e come validato dalla ditta incaricata Pc Planet Service srl, il quale espone un costo complessivo di Euro 110.470,32 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 47.706,40 e parte fissa pari a € 62.663,92, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 109.663,07 - considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 807,25);

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito della tassa TARI;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %."*;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal*

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il DPR n.158/1999;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, allegato al proprio precedente provvedimento;

CON VOTI favorevoli n. 7, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 7 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, come riportato **nell'allegato sub. A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) **di approvare** per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti le sottoelencate riduzioni della TARI di cui all'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013 per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19:
 - a) Una riduzione **fino al massimo del 50%** della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche delle categorie ex D.P.R. 158/99 come sotto meglio specificato:
 - Cat. 1 - musei biblioteche scuole associazioni di culto;
 - Cat. 2 - cinema teatri;
 - Cat.13 - negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria, escluse ferramenta vendita detersivi;
 - Cat. 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Cat. 24 – bar caffè pasticceria.
 - b) Una riduzione **fino al massimo del 25%** della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche delle categorie ex D.P.R. 158/99 come sotto meglio specificato:

- Cat. 6 – Esposizione autosaloni;
- Cat. 7 – Alberghi con ristorante;
- Cat.17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie;
- Cat. 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Cat. 19 – carrozzerie autofficina elettrauto;
- Cat. 27 - Pescherie fiori e piante pizze al taglio.

- 5) **Di dare atto** che le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente saranno riconosciute complessivamente alle utenze non domestiche entro il limite dell'importo massimo delle risorse assegnate in via definitiva all'Ente a valere sui fondi di cui all'art.6 del D.L. n.73/2021 (cd decreto sostegni bis), previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 6) **Di prevedere** che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 7) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 8) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle disposizioni contenute nel presente atto;
- 9) **di dichiarare**, con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 0, da n. 7 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALDASTICO

Relazione Tariffe 2021

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2021		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 56.679,22	€ 8.177,45
Costi Variabili	€ 41.486,39	€ 6.320,01
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 95.165,61	€ 14.497,46
Totale	€ 109.663,07	
% Ripartizione costi fissi	86,78%	13,22%
% Ripartizione costi variabili	86,78%	13,22%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	194	19753	0,8	1	0,497277 €	31,365 €
RESIDENTI	2 Componenti	156	18049	0,94	1,74	0,584301 €	54,575 €
RESIDENTI	3 Componenti	96	10120	1,05	2,15	0,652676 €	67,434 €
RESIDENTI	4 Componenti	63	7375,45	1,14	2,2	0,708620 €	69,003 €
RESIDENTI	5 Componenti	19	2489	1,23	2,9	0,764564 €	90,958 €
RESIDENTI	6 Componenti	7	1129	1,3	3,4	0,808076 €	106,640 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	283	25440	0,94	1,74	0,584301 €	54,575 €
SECONDE CASE	2 Componenti	50	4410	0,94	1,74	0,584301 €	54,575 €
GARAGE	1 Componente	13	434	0,8	0	0,497277 €	- €
GARAGE	2 Componenti	23	633	0,94	0	0,584301 €	- €
GARAGE	3 Componenti	13	330	1,05	0	0,652676 €	- €
GARAGE	4 Componenti	10	364,6	1,14	0	0,708620 €	- €
GARAGE	5 Componenti	6	213	1,23	0	0,764564 €	- €
GARAGE	6 Componenti	0	0	1,3	0	0,808076 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	537	0,67	5,5	0,371721 €	0,290099 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,3	2,5	0,166442 €	0,131863 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	323	0,6	4,9	0,332884 €	0,258452 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	687	0,88	7,21	0,488230 €	0,380293 €

5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,1	0,210827 €	0,163510 €
6	Esposizioni, autosaloni	0	0	0,34	2,82	0,188634 €	0,148742 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,2	9,85	0,665769 €	0,519541 €
8	Alberghi senza ristorante	2	149	0,95	7,76	0,527067 €	0,409303 €
9	Case di cura e riposo	1	1942	1,19	9,72	0,660220 €	0,512684 €
10	Ospedale	0	0	1,07	8,81	0,593644 €	0,464686 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11	1380	1,52	12,45	0,843307 €	0,656678 €
12	Banche ed istituti di credito	1	90	0,61	5,03	0,338432 €	0,265309 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0	0	0,99	8,15	0,549259 €	0,429874 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	90	1,63	13,35	0,904336 €	0,704149 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0	0,6	4,92	0,332884 €	0,259507 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,9	0,604740 €	0,469433 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1	22	1,43	11,74	0,793374 €	0,619229 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	59	1,03	8,48	0,571451 €	0,447280 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	58	1,41	11,55	0,782278 €	0,609208 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10	977	0,92	7,53	0,510423 €	0,397172 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	321	1,09	8,91	0,604740 €	0,469960 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5	1169	5,57	45,67	3,090276 €	2,408875 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	4,85	39,78	2,690814 €	2,098206 €
24	Bar, caffè, pasticceria	5	275	3,96	32,44	2,197036 €	1,711056 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	406	2,39	19,61	1,325989 €	1,034334 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,6	0,854403 €	0,664590 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante,	1	51	7,17	58,76	3,977967 €	3,099310 €

	pizza al t.						
28	Ipermercati di generi misti	0	0	1,56	12,82	0,865499 €	0,676194 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,5	28,7	1,941825 €	1,513788 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	0,576999 €	0,451499 €